



Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

Art. 1 Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2 Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3 Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Simulazione sul monte ore annuali di 32 ore settimanali X 33 settimane = 1056 ore annuali

$\frac{3}{4}$ di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati

$1056 - 792 = 264$ ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:

Liceo Linguistico	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza
Prime	29	957	239
Seconde	29	957	239
Terze	30	990	247
Quarte	30	990	247
Quinte	30	990	247
Liceo Scienze-Umane	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza
Prime	28	924	231
Seconde	28	924	231
Terze	30	990	247
Quarte	30	990	247
Quinte	30	990	247

Liceo Scientifico	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza
Prime	29	957	239
Seconde	29	957	239
Terze	30	990	247
Quarte	30	990	247
Quinte	30	990	247

Art. 4 Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dall'inizio della 1° ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari,
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5 Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola;
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art.6 Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Art. 7 La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - grave disservizio trasporti;
 - attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;
- entrate ed uscite variate rispetto all' ordinario per disposizione del preside.

Art. 8 Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.